DISPOSIZIONI URGENTI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E SUL RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 3

Esenzioni dalla partecipazione alla spesa

Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

a) i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione;

b) i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo fino a lire sedici milioni, incrementato fino a lire ventidue milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare di proprieta', adibita dal pensionato ad abitazione propria o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unita' immobiliare posseduta. Per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che, a prescindere dall'ordinamento pensionistico di appartenenza, abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; rientrano tra i beneficiari anche i titolari di pensione di invalidita', di anzianita' e di reversibilita', purche' abbiano raggiunto l'eta' anzidetta e rientrino nei limiti di reddito di cui alla presente lettera;

c) i titolari di pensione sociale;

d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c). L'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria spetta, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche agli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale. E' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi ed assimilati di cui alla normativa vigente, ai donatori di organi e di sangue in connessione con gli atti di donazione e agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte delle ragazze e dei ragazzi che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle societa' dilettantistiche. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di accertamento dei requisiti soggettivi ivi indicati, sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno 20 maggio 1989, n. 179, adottato di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. I comuni interessati effettuano periodici controlli

avvalendosi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi e modi per l'effettuazione di accertamenti fiscali nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che abbiano ottenuto l'esenzione. Chiunque, con qualsiasi mezzo, ottiene indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria e' punito ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale.

Versione in vigore dal 27 novembre 1989, non più in vigore dal 1 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-e-sul-1989/art-3-esenzioni-dalla-partecipazione-alla-spesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it